

CASH POLICY

Ottobre 2013, versione italiana

QUADRO NORMATIVO DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Il Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, ha emanato - in data 25 gennaio 2012 - il Decreto N. CLIX con il quale sono promulgate modifiche ed integrazioni alla Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo del 30 dicembre 2010, N. CXXVII.

In particolare, il Capo IX del citato Decreto, rubricato “Denaro Contante”, all’Art.39 in tema di “Dichiarazione di trasferimento di denaro contante” precisa quanto segue:

1. Ogni persona che entra o esce dallo Stato trasportando denaro contante di importo pari o superiore al limite stabilito dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, anche sulla base della normativa europea vigente in materia, è tenuto ad una dichiarazione in forma scritta all’Autorità di Informazione Finanziaria.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 contiene:
 - a) i dati identificativi del dichiarante, del proprietario e del destinatario del denaro contante;
 - b) l’importo del denaro contante e la sua origine;
 - c) l’itinerario seguito e l'utilizzo previsto;
3. Le informazioni contenute nella dichiarazione di cui al comma 2 sono registrate e conservate dall’Autorità di Informazione Finanziaria per un periodo di cinque anni.
4. Il Corpo della Gendarmeria effettua verifiche e ispezioni ai fini dell'attuazione degli obblighi di cui al comma 1, nei limiti delle proprie competenze stabilite dall’ordinamento vigente.

A tal riguardo, l’art. 1 del Regolamento n. 2 del 14 novembre 2011 dell’Autorità di Informazione Finanziaria precisa che il limite per cui sorge l’obbligo della Dichiarazione di trasferimento di denaro contante è pari o superiore al controvalore di euro 10.000.

Maggiori informazioni sulla politica in materia di trattamento del denaro contante in vigore nello Stato della Città del Vaticano/Santa Sede stabilita dall’Autorità di Informazione Finanziaria possono essere reperite qui:

http://www.aif.va/ENG/pdf/Regolamenti/2R_REGOLAMENTO_VALORI_AL_SEGUITO.pdf .

PROCEDURE INTERNE DELLO IOR

Al fine di monitorare le operazioni in contanti, e ai fini della prevenzione del rischio di riciclaggio, in aggiunta a quanto previsto dalla legge sopra riportata, l’Istituto pone in essere controlli su tutte le operazioni in contanti di importo maggiore o uguale ad Euro 1.000. Tali procedure prevedono che il soggetto operante dichiarare, nel caso di prelievo, lo scopo del prelievo ed il soggetto beneficiario della somma e, nel caso di deposito, l’origine dei fondi e il soggetto di provenienza. Tali informazioni, come sopra evidenziato, sono riportate, pertanto, nel modulo di prelievo o deposito il quale viene sottoscritto dal cassiere e dalla persona che si presenta allo sportello per l’operazione di cassa.